

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
(emanato con decreto rettorale 14 novembre 2019, n. 578)**

INDICE

Capo I – Principi generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Destinazione del fondo

Articolo 4 - Destinatari

Articolo 5 - Costituzione del gruppo di lavoro

Articolo 6 - Suddivisione in lotti

Capo II – Fondo per lavori

Articolo 7 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del fondo

Articolo 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori

Capo III – Fondo per forniture e servizi

Articolo 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

Articolo 11 - Criteri per la determinazione della percentuale del fondo per forniture e servizi

Articolo 12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

Capo IV – Norme comuni

Articolo 13 - Procedura per la liquidazione della quota del fondo

Articolo 14 – Termini per le prestazioni

Articolo 15 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Articolo 16 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

Capo I - Principi generali

Articolo 1

(Oggetto e scopo del regolamento)

1. Il presente regolamento (nel seguito regolamento), emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le sue successive modifiche ed integrazioni, (nel seguito codice) si applica a tutti i contratti regolati dal medesimo codice, comprese le concessioni, e disciplina la costituzione del fondo istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 del codice (nel seguito fondo) e ne definisce i criteri di riparto.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il regolamento si applica in caso di svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti per le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - svolgimento del ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP);
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Sono escluse le attività di progettazione interna.
3. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per:
 - la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché
 - per servizi e forniture qualora il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga la nomina di un direttore dell'esecuzione con competenze altamente specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (quali ad esempio certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del codice, le risorse destinate al fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara/procedura e il quadro economico del lavoro/servizio/fornitura riporta la quota effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno, nel rispetto dei limiti annuali stabiliti dal codice, per le funzioni/attività effettivamente svolte.
5. Non concorrono alla costituzione del fondo i lavori di manutenzione ordinaria. Per lavori di manutenzione ordinaria si intendono quelli finalizzati a tutelare l'integrità di una costruzione e conservarne la funzionalità esistente, senza incidere sull'aspetto esteriore dell'immobile, né modificarne la funzionalità, né comportare la sostituzione di parti dello stesso.
6. Sono esclusi dall'incentivo di cui al regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del codice e i lavori in amministrazione diretta.
7. Il regolamento si applica anche alle concessioni e ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti e concessioni i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.
8. Il regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Articolo 3

(Destinazione del fondo)

1. Il fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'articolo 113 comma 2 del codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

TORNA ALL'INDICE

2. La quota pari all'80% del fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi dell'ateneo. È quindi utilizzabile per:
- acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (comprensivi di corsi di formazione specifici per le Aree tecniche) anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le somme destinate al fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'articolo 106, commi 1, 7 e 12, del codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'articolo 106 del codice.

Articolo 4
(Destinatari)

- Ai fini della ripartizione dell'incentivo, il personale interessato è quello che svolge le funzioni tecniche previste dall'articolo 113 del codice, in relazione al progetto, al ruolo che dovrà svolgere nonché a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità.
- Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
- Partecipa alla ripartizione del fondo:
 - il personale al quale è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del codice;
 - il personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'articolo 21 del codice;
 - il personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - il personale al quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - il personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 101 del codice;
 - il personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'articolo 102 del codice;
 - il personale tecnico-amministrativo che collabora, assicurando il supporto di tipo amministrativo-documentale, alla predisposizione degli atti correlati allo specifico procedimento e necessari a che l'opera, lavoro, servizio o fornitura siano realizzati a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti. In tale senso, la funzionalità dell'apporto fornito dal personale tecnico-amministrativo deve essere specificamente accertata e comprovata. Il personale tecnico-amministrativo deve essere formalmente individuato per ciascuna attività oggetto di incentivo.

TORNA ALL'INDICE

4. In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.
5. L'incentivo viene erogato, con riferimento ai lavori, per i procedimenti per i quali sia presente un documento progettuale adeguato, ed abbia avuto luogo l'affidamento, ad eccezione dei casi previsti nel successivo articolo 10 comma 5.

Articolo 5

(Costituzione del gruppo di lavoro)

1. Il conferimento degli incarichi tecnici per i lavori spetta al direttore generale su proposta del dirigente dell'area tecnica.
2. Nel caso di incarichi per l'affidamento di servizi e forniture, il conferimento spetta al dirigente responsabile.
3. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del dirigente responsabile. Qualora la cessazione riguardi un dirigente, la relazione è a cura del direttore generale.
4. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D. Igs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 6

(Suddivisione in lotti)

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (articolo 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (articolo 3, lett. ggggg del Codice).

Capo II - Fondo per lavori

Articolo 7

(Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori)

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Articolo 8

(Criteri per la determinazione della percentuale del fondo)

1. L'importo effettivo del fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

TORNA ALL'INDICE

Importo lavori (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
Da	a			
10.000,00	149.999,99	appalti fino a soglia di affidamento diretto	2%	2% dell'importo (max 3.000,00 €)
150.000,00	5.547.999,99	appalti fino a soglia comunitaria	1,85%	3.000,00 € + 1,85% sull'importo eccedente 150.000,00 €
5.548.000,00		appalti oltre soglia comunitaria	1,2%	€ 102.863 + 1,2% sull'importo eccedente 5.548.000,00 €

2. L'incentivo è in ogni caso escluso per affidamenti di lavori sotto la soglia dei 10.000 €.
3. L'incentivo è escluso inoltre per lavori finanziati con fondi di terzi, qualora il finanziamento esterno escluda di poter prevedere quote da destinare al fondo.
4. L'incentivo è escluso altresì per i contratti conclusi in applicazione del codice a termini dell'articolo 17.
5. In caso di modifica da parte del legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
6. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'articolo 3 comma 3 del presente regolamento.
7. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori	20%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
3) Verifica preventiva della progettazione	10%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	45%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	10%
TOTALE	100%

8. La determinazione degli incentivi spetta al dirigente competente che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Articolo 9

(Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori)

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

TORNA ALL'INDICE

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

- a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- b) qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

Capo III - Fondo per forniture e servizi

Articolo 10

(Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi)

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale per servizi e forniture.
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
 - prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia delle Delibera ANAC del 26/10/2016);
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 11

(Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi)

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
1.000	39.999,99		2%	2% dell'importo
40.000	499.999,99	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	1,8%	€ 780+1,8% sull'eccedenza
500.000	4.999.999,99	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	1,5%	€ 9.060+1,5% sull'eccedenza
5.000.000		appalti oltre soglia Linea Guida ANAC	0,75%	€ 76.545+0,75% sulla parte oltre 5.000.000,00 €

2. Sono in ogni caso esclusi dalla destinazione al fondo gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro.

3. Per le acquisizioni di importo fino a 40.000 euro sono richiesti il provvedimento di approvazione del quadro economico e di nomina del DEC (direttore di esecuzione).

4. L'incentivo è escluso inoltre acquisti di beni e servizi finanziati con fondi di terzi, qualora il finanziamento esterno non preveda quote da destinare al fondo.

5. L'incentivo è escluso altresì per i contratti conclusi in applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

6. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a convenzioni offerte da centrali di committenza nelle varie aree merceologiche (quali "energia", "alimenti, ristorazione e buoni pasto", "editoria, eventi e comunicazione", ecc.). Fanno eccezione le adesioni per quelle aree merceologiche, quali "servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1, che sulla base del combinato disposto con l'articolo 2, necessitano di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc. da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.

7. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.

8. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'articolo 3 comma 3 del presente regolamento.

9. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del Contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo	50%
TOTALE	100%

TORNA ALL'INDICE

7. La determinazione degli incentivi spetta al dirigente competente che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Articolo 12

(Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi)

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le eventuali attività già espletate ed in proporzione all'effettivo importo dei servizi realizzato.

Capo IV – Norme comuni

Articolo 13

(Procedura per la liquidazione della quota del fondo)

1. La liquidazione della quota del fondo è disposta dal direttore generale titolare del procedimento. Al decreto di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP e le attestazioni del dirigente competente.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. L'attribuzione dell'incentivo è disposta dal dirigente competente, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, sommati con le eccedenze liquidabili di cui oltre, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Eventuali eccedenze rispetto a tale importo saranno liquidate entro l'esercizio successivo; ulteriori eccedenze rappresenteranno economia di bilancio e andranno a confluire nel risultato di esercizio.

TORNA ALL'INDICE

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti in attuazione del presente regolamento non sono cumulabili con quote derivanti da altri regolamenti di ateneo, se non nel limite annuo del 50% dello stipendio annuo.

7. Gli incentivi corrisposti in attuazione del presente regolamento sono cumulabili con l'accessorio relativo alla produttività nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa.

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 113 del codice.

9. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'articolo 31 comma 12 del codice.

Articolo 14

(Termini per le prestazioni)

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della stazione appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 15

(Disciplina delle attività svolte in forma "mista")

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Amministrazione, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il dirigente/responsabile del settore.

Articolo 16

(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del codice.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17

(Campo di applicazione e disciplina transitoria)

1. Il dirigente dell'area responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web di ateneo e si applica alle procedure attivate o pubblicate dal 1 gennaio 2019.

3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al codice.

4. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.